



STATUTO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ARCI A.P.S.

Iscritta al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale (L. n. 383 del 7.12.00) con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1.8.02

PREMESSA

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

Arci APS promuove politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, per questo sceglie di adottare nella stesura dello statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove

necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (3). Comprendendo le possibili difficoltà nell'oralità, si propone di leggere lo schwa (ə) come femminile sovraesteso.

TITOLO I DEFINIZIONI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 1

[Forma giuridica e principi generali]

"ARCI APS" (di seguito denominata "ARCI" o "Associazione" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale e rete associativa nazionale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) organizzata su plurimi livelli territoriali.

ARCI APS ha sede legale in Roma, è autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di Terzo settore italiano e internazionale, rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove

cultura, socialità e solidarietà.

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia, partecipazione e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata da cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L'Associazione sostiene l'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione attraverso il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. L'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con gli altri soggetti della società.

ART. 2

[Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale]

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI.

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono finalità dell'Associazione:

A) (generali)

- l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, dife-

sa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

B) (difesa e promozione del diritto di associazione)

- l'impegno affinché la libertà di associazione, libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque;
- l'impegno per l'affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione dell'autorganizzazione delle persone e delle comunità, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione e messa a disposizione di luoghi, occasioni e attività sociali, educative didattiche, ricreative, culturali, ludiche, motorie, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e a migliorare la qualità della vita di soci, comunità locali e delle persone in generale;
- la promozione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la promozione della più ampia partecipazione delle comunità e delle persone attraverso le organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche pubbliche;
- la promozione e la difesa del modello circolistico come forma avanzata di gestione di spazi ricreativi culturali e di comunità, in grado di rendere effettiva, attraverso lo strumento del tesseramento, la partecipazione ai processi decisionali da parte delle persone che vivono quegli spazi;

C) (diritti e attività culturali)

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- la promozione della musica, della letteratura, delle arti visive, del teatro, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici nelle loro molteplici declinazioni;
- la promozione del ruolo dell'intrattenimento e dell'aggregazione anche notturna, su base culturale, all'interno di contesti associativi e di comunità, intesa come spazio di libertà che riduce le disuguaglianze.

glianze e le discriminazioni e alimenta la creatività giovanile;

- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

D} (diritti delle donne, di genere e convivenza)

- il superamento delle logiche binarie di genere, anche attraverso pratiche transfemministe, queer, lavorando per la piena valorizzazione delle potenzialità delle persone, dei loro diritti e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore per tutti;
- la difesa dei diritti e delle libertà di genere e la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- l'affermazione nell'Associazione di una cultura e un approccio femminista e transfemminista, per ridisegnare la società e la sua organizzazione a partire dalla valorizzazione delle differenze di genere e dalla presenza paritaria delle donne;
- lotta alle discriminazioni e agli stereotipi di genere in chiave intersezionale, con l'impegno ad affermare il diritto all'autodeterminazione dei propri corpi, a contrastare la violenza di genere e agire per il riconoscimento dei diritti civili e la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione di tutte le soggettività comprese le persone trans, non binary e gender non-conforming;
- l'impegno a rendere i circoli e tutti gli spazi decisionali e relazionali dell'Associazione luoghi più accoglienti, inclusivi, sicuri e attraversabili;

E} (diritto alla pace, alla giustizia globale, lotta ai poteri criminali)

- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, il sostegno alle lotte per l'autodeterminazione dei popoli, la ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la progressiva riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la giustizia globale, per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale;
- la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e l'universalità dei diritti;
- l'educazione alla responsabilità sociale ed alla cittadinanza globale, la tutela dei beni comuni materiali ed immateriali, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti di libertà e uguaglianza;
- l'affermazione della cultura della legalità democratica e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere;

F} (lotta alle discriminazioni e società aperte e inclusive)

- la prevenzione e la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo, abilismo, ageismo, xenofobia, pregiudizio, linguaggio di odio, omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, binarismo, sessismo, sierofobia, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di identità e orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione di una società aperta, inclusiva e plurale di una nuova cittadinanza che riconosca le diversità e valorizzi l'interculturalità; il protagonismo e l'autorganizzazione delle persone migranti e delle minoranze;
- la promozione di una società che rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale di tutte le persone con disabilità;
- la promozione e la tutela del diritto d'asilo e di una accoglienza dignitosa;

G} (giustizia climatica e ambientale)

- l'impegno a favore della giustizia climatica, della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, della gestione sostenibile delle risorse, del modello agroecologico, della sovranità alimentare, dell'economia circolare, dell'educazione ambientale, dei gruppi d'acquisto e delle comunità a supporto dell'agricoltura sostenibile, l'architettura di una società e di un'economia sostenibile;
- la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e in particolare delle comunità energetiche;
- il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale, la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
- l'impegno di perseguire la giustizia climatica per la realizzazione di una società ecosostenibile e a zero emissioni;
- di promuovere pratiche di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica ed ecologica per la salvaguardia degli ecosistemi, della biodiversità, della società umana e della vita sulla terra;

H} (diritti sociali)

- l'impegno per i diritti sociali, la lotta alla disuguaglianza, per lo sradicamento della povertà e dell'esclusione sociale, per l'accessibilità universale ai diritti e ai servizi pubblici;

- la difesa, l'ampliamento e l'innovazione dello Stato sociale e dei servizi pubblici, per un welfare di comunità e di prossimità, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;
- la tutela dei diritti e la promozione di politiche di difesa, di assistenza e valorizzazione delle persone diversamente abili e di sostegno per chi li assiste;
- la tutela dei diritti delle persone private della libertà, la promozione del loro reinserimento sociale, il contrasto ad ogni forma di trattamento inumano e degradante con il superamento dell'ergastolo ostativo;
- la promozione del protagonismo di persone con disabilità la promozione di politiche e sostegno di chi le assiste.
- l'impegno a rendere accessibili i circoli e tutti gli spazi in cui l'associazione svolge l'attività;
- la tutela dei diritti dei lavoratori e dell3 lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza alle persone lavoratrici e alla genitorialità, in particolare all3 giovani, alle donne, all3 immigrat3, all3 precari3 e alle persone pensionate, la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

I} (diritti generazionali)

- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni, dell'associazionismo giovanile e delle relazioni intergenerazionali;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del diritto allo studio, alla scuola e all'università pubblica anche promuovendo comunità educanti;
- il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane, salvaguardandone dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

J} (volontariato e formazione)

- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale;
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, all3 docenti e all3 student3 di ogni ordine e grado;

K} (mobilità)

- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dell3 e per l3 giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, dei viaggi della memoria, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.

ART. 3

[Attività di interesse generale]

L'ARCI persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dell3 propri3 associat3, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
 - j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
 - n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o)** attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
 - u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;
 - v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - y)** protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- L'Associazione, in qualità di Rete associativa nazionale, svolge:
- attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e.
- Potrà inoltre:
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
 - promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.
- L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza nazionale.
- L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle propri3 associat3 o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle propri3 associat3, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 4

[Federazione Arci]

L'ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i soci individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

ART. 5

[Utilizzo del marchio e della denominazione]

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - LA FORMA ASSOCIATIVA

ART. 6

[Associati]

Possono aderire all'ARCI:

- le persone fisiche;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni con la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- le Società di Mutuo Soccorso di cui all'art. 42 e ss del CTS;
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale).

L'adesione ad ARCI presuppone il riconoscimento e la condivisione dei valori e delle finalità associative e il rispetto delle norme del presente Statuto. Le organizzazioni aderenti acquisiscono annualmente il certificato di adesione e adottano la tessera dell'ARCI quale propria tessera sociale.

Il numero degli altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 6 BIS

[Procedimento di ammissione delle persone fisiche]

Le aspiranti soci presentano domanda presso le associazioni aderenti, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organo di amministrazione dell'associazione aderente, o di una o più componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI alle nuove soci e il suo nominativo sarà annotato nel registro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro il termine previsto, l'interessato potrà presentare ricorso alla Presidente della base associativa aderente entro i successivi trenta giorni.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Soci alla sua prima convocazione ovvero altro organo competente eletto dalla medesima.

In quest'ultimo caso il ricorso andrà presentato direttamente all'organo competente secondo quanto previsto dallo statuto.

La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento.

ART. 6 TER

[Procedimento di ammissione per le persone giuridiche]

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda di adesione presso l'articolazione territoriale competente.

La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione è deliberata dall'organo di amministrazione dell'articolazione territoriale competente.

La procedura di adesione è in ogni caso dettagliata dal regolamento annuale nazionale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.

ART. 6 QUATER

[Procedimento di ammissione per enti di rilievo nazionale]

Gli enti di Terzo settore nazionali che operano in almeno 5 regioni o province autonome e che sviluppino attività anche per il tramite di enti loro associati, possono aderire al livello nazionale di Arci APS con delibera del Consiglio Nazionale.

La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che attesti l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Le finalità degli enti di Terzo settore nazionali aderenti non possono essere in contrasto con quelle della rete nazionale Arci.

La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.

Gli ETS nazionali non concorrono alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete nazionale Arci e concorrono alla formazione della rappresentanza partecipando al congresso nazionale con un delegato.

L'adesione alla rete nazionale Arci degli ETS nazionali comporta l'assunzione di diritti sociali da parte delle persone giuridiche loro associate presentando autonoma domanda di adesione nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 6, 6bis e 6ter.

ART. 7

[Autonomia degli associati]

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'ARCI. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti i associati.

L'ARCI prende e dà atto dell'autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, delle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale e locale in spirito federale.

ART. 8

[Diritti e doveri dell'associato]

Nei rispettivi livelli di cui la rete associativa si compone e secondo il principio generale della democrazia rappresentativa, i associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione;
- eleggere e revocare gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

I associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

ART. 9

[Recesso e decadenza dell'associato]

Salvo diritto di recesso, la decadenza dell'associato e delle organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso dell'associato o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Il procedimento di recesso è dettagliato dal regolamento del tesseramento. In ogni caso la quota sociale non è rimborsabile, trattandosi di un mero contributo a sostegno dell'associazione.

TITOLO III - IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 10

[Partecipazione diffusa, federalismo solidale, decentramento dei poteri]

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

ART. 11

[Articolazioni della rete ARCI]

Il sistema associativo dell'ARCI si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

ART. 12

[Comitati territoriali]

Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio di propria competenza, ed ha le funzioni di:

- deliberare l'ammissione delle persone giuridiche;
- acquisire e conservare i dati e i documenti obbligatori delle organizzazioni aderenti, anche attraverso gli strumenti informatici forniti dalla rete associativa nazionale, monitorandone l'aggiornamento periodico;
- rappresentare l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche;
- espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate secondo un apposito regolamento;
- tutelare e supportare l'attività delle organizzazioni aderenti;
- valorizzare l'insediamento associativo e promuoverne lo sviluppo;
- promuovere, col coinvolgimento delle organizzazioni aderenti, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI.

In caso di violazioni dei principi statuari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere all'è legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell'assemblea. Laddove l'è legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, l'è Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato. Le attività promosse dal Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:

- l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
- un numero minimo di tre associazioni di promozione sociale e un numero rappresentativo di soci esistenti nell'area di competenza;
- un numero di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
- la dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni.

Su iniziativa delle organizzazioni aderenti, la valutazione sull'opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato è svolta dal livello sovraordinato in accordo con l'organo di amministrazione nazionale.

Il Comitato Territoriale, in funzione della formazione della rappresentanza all'interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell'art. 41 del CTS.

ART. 13 [Comitati regionali]

Il Comitato Regionale esprime e garantisce la direzione politica e organizzativa dell'Associazione a livello regionale ed ha le funzioni di:

- coordinare, valorizzare, tutelare e promuovere l'azione dei Comitati territoriali;
- sostenere i Comitati territoriali nelle politiche di sviluppo del loro insediamento associativo, supportandone l'azione tesa a favorire la costituzione di nuove organizzazioni aderenti;
- favorire la crescita delle competenze dell'è dirigenti territoriali;
- in accordo con i Comitati Territoriali e con la Direzione nazionale, delibera l'adesione di organizza-

zioni di Terzo settore di rilevanza regionale, secondo quanto previsto dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;

- promuove, col coinvolgimento dei Comitati Territoriali, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI;
- definisce gli ambiti geografici di competenza dei Comitati Territoriali, consultando i comitati interessati;
- sviluppa i rapporti con l'ente Regione e rappresenta l'ARCI nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale;
- verificare il rispetto dei principi statuari e la corretta conduzione della vita associativa dei Comitati territoriali;
- espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate, secondo un apposito regolamento, con particolare attenzione ai rapporti con l'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Comitato Regionale è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale, garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti nazionali.

In caso di persistente inattività da parte di un Comitato Territoriale, il Comitato Regionale – in accordo con la Presidenza Nazionale – ne può temporaneamente espletare le funzioni.

In caso di accertate violazioni dei principi statuari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un Comitato territoriale, il Comitato Regionale può richiedere all'è legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell'organismo assembleare (assemblea o consiglio). Laddove l'è legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, il/la Presidente del Comitato Regionale può procedere direttamente alla convocazione dell'organismo assembleare, dandone informazione al Collegio dei Garanti e all'organo di amministrazione della rete associativa nazionale.

I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.

Su iniziativa dei Comitati Territoriali e Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con la Direzione nazionale, Comitati Interregionali: requisito essenziale è l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le disposizioni previste per i Comitati Regionali.

Il Comitato Regionale, in funzione della formazione della rappresentanza all'interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell'art. 41 del CTS.

ART. 14

[Compiti degli organismi di direzione nazionale]

Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di:

- attuare le scelte strategiche e il governo dell'Associazione nella sua dimensione nazionale, esercitando la direzione politica e organizzativa e la rappresentanza unitaria della rete associativa ARCI a livello nazionale e internazionale;
- coordinare, valorizzare, tutelare l'iniziativa associativa e promuovere lo sviluppo della rete ARCI nel territorio;
- rafforzare l'associazionismo nel Mezzogiorno e nelle aree con minor radicamento e strutturazione territoriale;
- attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovere strategie di sviluppo e consolidamento dell'Associazione nel territorio, in questo riferendosi a un principio di sussidiarietà, d'intesa con il livello regionale;
- favorire le relazioni orizzontali fra le strutture del territorio e il loro concorso alla realizzazione del programma generale dell'Associazione, anche attraverso sedi tematiche di coordinamento e lavoro comune;
- garantire ai Comitati Territoriali e Regionali servizi di indirizzo, consulenza e assistenza sulle problematiche connesse all'associazionismo e ai vari campi di attività dell'ARCI;
- strutturare attività continuative di formazione della dirigenti ARCI, da realizzarsi tanto a livello nazionale che delle articolazioni territoriali, allo scopo di favorire a tutti i livelli la crescita e l'aggiornamento delle competenze;
- sostenere l'azione dei Comitati Territoriali e Regionali sul piano della progettazione, degli indirizzi programmatici, dell'interlocuzione politica e istituzionale, anche a livello nazionale e internazionale;
- organizzare strategie e misure con riferimento alla tutela dei dati personali della socià trattati a qualunque livello, per le finalità definite dall'ARCI, in conformità al presente Statuto.

Competenze e responsabilità nazionali – comprese le attività di cui all'art. 10 – possono essere delegate ai livelli territoriali e regionali, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, con gli eventuali supporti economici ed organizzativi, in armonia con le normative vigenti.

Gli organismi di direzione nazionale rappresentano l'ARCI nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali.

ART. 15

[Forma delle articolazioni e rapporti con la rete]

I Comitati Territoriali e Regionali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale e, pur configurandosi come articolazioni territoriali della rete associativa, sono dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi.

Tali statuti dovranno:

- ove previsto, recepire il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa nazionale ai sensi dell'art. 41 comma 7 ovvero dell'art. 47 comma 5 del CTS;
- in mancanza, recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V e agli artt. 30 e 41.

In ogni caso, gli statuti dovranno essere inviati alla Presidenza Nazionale e trasmessi al Collegio Nazionale dei Garanti.

In casi eccezionali e in deroga a quanto previsto al presente articolo, previo accordo con l'organo di amministrazione della rete associativa nazionale, i Comitati territoriali e Regionali potranno richiedere l'iscrizione alla sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso di perdita della qualifica di ente di Terzo settore da parte di un'articolazione territoriale, le funzioni di rete sono assunte dal livello sovraordinato, salve le attribuzioni degli organismi di garanzia e controllo.

TITOLO IV - ORGANISMI NAZIONALI

ART. 16 **[Gli organismi]**

Sono organismi di direzione nazionale:

- il **CONGRESSO NAZIONALE**;
- il **CONSIGLIO NAZIONALE**;
- la **PRESIDENTE NAZIONALE**;
- la **PRESIDENZA NAZIONALE**.

ART. 17 **[Il Congresso]**

Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.

È garantita la presenza di almeno una delegata per ciascuna articolazione territoriale.

Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
- eleggere il Consiglio Nazionale in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.

Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso, esso viene svolto entro

tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dell3 componenti del Consiglio Nazionale o dagli organismi assembleari di articolazioni territoriali e regionali che rappresentino almeno un terzo dell3 soci3 nazionali; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.

Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.

ART. 18 [Il Consiglio Nazionale]

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.

Tutti i Comitati Regionali hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio Nazionale. Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza superiore al 20%.

Esso ha il compito di:

- eleggere la Presidente Nazionale;
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare i regolamenti;
- approvare il codice etico associativo che impegna tutte le organizzazioni aderenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- promuovere lo sviluppo dell'Associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio, che è tenuto a costituire e a mantenere operanti;
- discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- convocare il Congresso, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare, in accordo con i Comitati Regionali, sull'adesione ad ARCI di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza nazionale, nonché associazioni senza fini di lucro che abbiano sede fuori dal territorio italiano, tramite la stipula di appositi protocolli d'intesa;
- ratificare, su proposta della Presidenza Nazionale, i provvedimenti di commissariamento delle articolazioni territoriali e regionali della rete associativa;
- eleggere, su proposta della Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale
- eleggere, su proposta della Presidente Nazionale, fino a tre Vicepresident3 di cui una con funzioni vicarie;
- eleggere, nel rispetto del criterio di cui all'art. 25, due president3 del Consiglio Nazionale che esercitano la funzione prevista dal regolamento del Consiglio Nazionale;

- revocare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale o suoi componenti singoli, la president3 del Consiglio Nazionale o la Vicepresident3 vicarie;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dell3 componenti degli organi amministrativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Su proposta della Presidenza Nazionale, istituisce/si articola in commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno natura consultiva.

Al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Presidente Nazionale, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato sette giorni prima.

Un quinto dei componenti del Consiglio Nazionale può richiedere alla Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno.

Verificata l'ammissibilità della proposta in relazione alla tutela dell'onorabilità e del prestigio dell'associazione e dei componenti degli organismi, l'argomento viene inserito all'ordine del giorno della seduta mediante comunicazione di integrazione.

In considerazione della composizione su base proporzionale e del criterio di rappresentanza territoriale, i componenti del Consiglio nazionale decaduti o dimessi possono essere sostituiti con delibera dell'organismo assembleare dell'articolazione di cui erano espressione.

La delibera di sostituzione è recepita dal Consiglio Nazionale nella prima adunanza utile.

ART. 19 [Presidente Nazionale]

Lø Presidente Nazionale è elettø dal Consiglio Nazionale. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Lø Presidente detiene la rappresentanza legale dell'Associazione.

Convoca il Consiglio Nazionale, convoca e presiede la Presidenza Nazionale.

Lø Presidente non può essere elettø per più di due mandati consecutivi.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente dellø Presidente, le sue funzioni sono assunte dallø Vicepresidente vicariø, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 20

[Presidenza Nazionale]

La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale tra l3 su3 componenti su proposta dellø Presidente Nazionale.

L'assunzione della carica di componente della Presidenza nazionale è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Tali condizioni dovranno essere dichiarate contestualmente all'accettazione della carica.

È onere degli amministratori comunicare l'intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.

La Presidenza è l'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Assicura il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo; si dota a tale scopo di un Esecutivo quale strumento operativo.

Cura la tenuta del registro degli associati e presenta al Consiglio Nazionale:

- la proposta di documento economico di previsione;
- il bilancio di esercizio;
- il bilancio sociale.

Propone al Consiglio Nazionale le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:

- l'Assemblea Nazionale dei Circoli e delle organizzazioni aderenti su specifiche tematiche;
- l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Territoriali;

- assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associatø o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

La Presidenza Nazionale è convocata dallø Presidente Nazionale secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.

Alla Presidenza Nazionale sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:

- individuare le attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria

anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;

- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati, costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Nazionale.

La Presidenza Nazionale informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti che eccedano la durata del mandato.

La Presidenza Nazionale può delegare a singolø componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO V - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

ART. 21 [I principi generali]

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tuttø l3 sociø; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità. L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dellø componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Le decisioni degli organismi dirigenti e del Consiglio Nazionale sono valide a maggioranza semplice dell3 presenti; è richiesta una maggioranza dell3 componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione del Congresso;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti. Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.

Gli organi sociali curano la tenuta del proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Le delibere degli organismi e i libri sociali - e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza - devono essere trasmessi o comunque resi accessibili ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

ART. 22 [Elezioni]

Lø Presidente Nazionale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando il livello regionale.

L'elezione degli organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza dell3 aventi diritto.

ART. 23 [Incompatibilità e decadenza]

Il Consiglio Nazionale deve dotarsi di un apposito regolamento che definisca le proprie modalità di funzionamento.

Le cariche di Presidentø e Vicepresidentø sono incompatibili con:

- incarichi di governo, presidentø o assessorø regionale, presidentø o assessorø provinciale, sindaco e assessorø comunale di comuni con più di 50.000 abitanti;
- parlamentare nazionale ed europeø;
- partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di partiti e organizzazioni politiche;
- partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di organizzazioni sindacali;
- partecipazione ad organizzazioni politiche, economiche e sociali le cui finalità siano in palese contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Gli organismi di direzione dei Comitati Regionali e Territoriali devono dotarsi di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di

Presidente e componente degli organi sociali.

Il Collegio Nazionale dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare al Consiglio Nazionale circa la sua attuazione.

ART. 24 [Violazione delle norme statutarie]

In caso di violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico da parte di componenti degli organismi nazionali, il Collegio Nazionale dell3 Garanti può irrogare le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dalla carica sino a tre mesi;
- sospensione dalla carica da tre a dodici mesi;
- decadenza dalla carica;
- espulsione dall'Associazione.

Contro le decisioni assunte dal Collegio Nazionale dei Garanti è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, che decide in seconda ed ultima istanza nella prima adunanza utile, che dovrà svolgersi a porte chiuse.

In caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale ovvero in caso di grave lesione dell'integrità patrimoniale e fatte salve le prerogative degli organismi di controllo e di revisione, il Collegio Nazionale dei Garanti può richiedere la convocazione dell'organo di amministrazione dell'articolazione territoriale interessata.

In casi di urgenza ovvero al persistere della violazione, la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione del Collegio Nazionale dell3 Garanti e sentito il livello sovraordinato, può:

- sospendere dalla carica unø o più componenti degli organi di amministrazione territoriali o regionali;
- deliberare la decadenza dell'organismo e nominare unø commissariø.

Lø commissariø assume i poteri dell'organismo decaduto e provvede entro sei mesi a convocare l'organo assembleare per l'adozione degli atti conseguenti.

Il commissariamento è immediatamente efficace. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso allø Presidentø Nazionale. Sul ricorso si pronuncerà il Consiglio Nazionale con apposita delibera nella prima adunanza utile. In caso di accoglimento del ricorso restano salvi gli atti compiuti in buona fede dal Commissario, anche ai fini della sua responsabilità e degli effetti a valere sui terzi.

Nel caso di violazione di norme o regolamenti interni relativi ad obblighi rendicontativi la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione dell'organo di controllo, può inoltre deliberare l'esclusione dalla partecipazione delle articolazioni territoriali e regionali che ne siano responsabili a progetti, bandi o richieste di finanziamento delle quali è titolare o partner la rete associativa nazionale. La medesima sanzione può inoltre essere adottata dalla Presidenza nazionale, in caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale ovvero in caso di grave lesione dell'integrità patrimoniale.

ART. 25 [Quote di genere]

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, nessun genere può superare il 60% della componenti.

ART. 26 [Limite di mandati]

Per favorire l'avvicendamento delle responsabilità, si adotta il principio di non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di Presidente di Comitato Regionale.

ART. 27 [Partecipazione da remoto]

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia garantito l'intervento in ogni momento dei partecipanti e la possibilità di invio e ricezione di documenti in corso di seduta.

ART. 28 [Strumenti di partecipazione]

Al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile delle articolazioni territoriali e delle organizzazioni aderenti ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro:

- il Consiglio Nazionale costituisce - su proposta della Presidenza Nazionale - commissioni o gruppi di lavoro, definendone criteri di composizione e mandato; esse sono coordinate da componenti della Presidenza Nazionale e rispondono del loro operato al Consiglio Nazionale;
- la Presidenza Nazionale convoca l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Territoriali e l'Assemblea Nazionale dei Circoli e delle organizzazioni aderenti su specifiche tematiche.

ART. 29 [Conferenza programmatica]

Al fine di verificare e di aggiornare il programma generale, il Consiglio Nazionale convoca una conferenza programmatica e/o organizzativa alla fine del primo biennio di mandato congressuale.

TITOLO VI GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

ART. 30 [Organismi di garanzia e controllo]

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- l'Organo di Controllo.

A ciascun livello le cariche di consigliere, garante e componente dell'Organo di controllo sono incompatibili fra loro.

ART. 31 [Collegio della Garanti]

Il Collegio della Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, anche fornendo pareri, su richiesta degli organi sociali o delle articolazioni territoriali e regionali;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio della Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio della Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio Nazionale della Garanti ha inoltre il compito di verificare la conformità degli statuti delle articolazioni territoriali e, se del caso, di irrogare le sanzioni previste.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio della Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente subordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale della Garanti.

Il Collegio Nazionale della Garanti è formato da almeno cinque componenti effettivi e tre supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente, che convoca il Collegio e ne coordina i lavori.

I componenti del Collegio Nazionale della Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

I componenti del Collegio Nazionale della Garanti nell'ambito delle proprie competenze possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Per quanto riguarda il livello territoriale le funzioni del Collegio della Garanti possono essere demandate al Collegio del livello sovraordinato.

Per quanto riguarda il livello regionale, solo in casi eccezionali tale funzione può essere demandata al Collegio Nazionale.

ART. 32

[Organo di Controllo]

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti fra le società non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

L'organo di controllo al proprio interno nomina Presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori.

Le componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Alla componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno una delle componenti deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Tali condizioni devono essere dichiarate contestualmente all'accettazione della carica. È onere degli amministratori comunicare l'intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.

ART. 33 [Revisione dei conti]

Nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS è nominato un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

La funzione può essere esercitata dall'Organo di Controllo, nel caso in cui sia composto da revisori legali dei conti iscritti all'apposito registro.

TITOLO VII - PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

ART. 34 [Il patrimonio sociale]

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 35

[Fonti di finanziamento]

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento della società e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 36

[Adempimenti di bilancio]

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza Nazionale predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Nazionale entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio di cui all'art. 13 CTS. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico gli oneri ed i proventi di competenza, nonché le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio;
- il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio Nazionale approva i piani pluriennali di investimento.

ART. 37

[Regolamento amministrativo]

Il Consiglio Nazionale approva un Regolamento Amministrativo per gli organi di direzione nazionale.

ART. 38

[Autonomia patrimoniale]

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 39

[Integrazioni e modifiche statutarie straordinarie]

Ferma restando la facoltà del Consiglio Nazionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 18, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'accreditamento di cui all'art. 93 comma 5 del CTS.

Le articolazioni territoriali e regionali che entro sei mesi dall'approvazione delle modifiche allo statuto della rete associativa nazionale non procedono agli adeguamenti necessari al fine di conformare il proprio statuto sono sottoposte ai procedimenti sanzionatori previsti dall'art. 24.

ART. 40

[Scioglimento]

Lo scioglimento dell'ARCI può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 dell'3 aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti o Associazioni del Terzo settore aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra la socià del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

ART. 41

[Scioglimento delle articolazioni territoriali]

In caso di estinzione o scioglimento di un Comitato Territoriale, Regionale o Interregionale, il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra la socià del patrimonio residuo.

ART. 42

[Rinvio]

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

